



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE N. 46

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **19:30** nella **sala delle adunanze**, in seduta **Pubblica** si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
TACCOLINI CLAUDIA	Sindaco	Si	
BONOMELLI MARCO	Consigliere		Si
TABONI FRANCESCA	Consigliere	Si	
CAPITANIO BEATRICE	Consigliere	Si	
GHITTI GIUSEPPE	Consigliere	Si	
BENAGLIO GIANANTONIO	Consigliere	Si	
STEPANKOVA SVITLANA	Consigliere	Si	
ZANARDINI EUGENIA FRANCESCA	Consigliere	Si	
LIMONTA CORRADO	Consigliere	Si	
CONTI GIANLUIGI	Consigliere	Si	
RAPONI SARA	Consigliere	Si	
CURRI SILVIA FLAMINIA	Consigliere		Si
MACARIO NICOLA	Consigliere		Si

Tot. 10

Tot. 3

Partecipa il **Segretario Comunale TIRABOSCHI ANDREA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **TACCOLINI CLAUDIA – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27/12/2024

L'assessore Ghitti riferisce delle norme nazionali che impongono l'approvazione da parte del Consiglio comunale di un nuovo prospetto per le aliquote IMU.

L'evaso è circa il 9% e si dovrà lavorare per recuperare tale aspetto anche se il dato si colloca all'interno della media del nord Italia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

APPURATO che ai sensi dell'art.1 comma 755 della Legge 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 28 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2015) - così come integrato dall'art. 1, comma 1133, della Legge 145/2018 (Legge di stabilità 2019) dall'art. 1, comma 37, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 - che stabilisce che: *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a*



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”;

RITENUTO pertanto di avvalersi per l'anno 2025 della facoltà di incrementare l'aliquota base di cui al comma 754, in sostituzione della ex maggiorazione TASI, dello 0,8 per mille, pari alla maggiorazione degli anni 2015-2019;

CHIARITO che tale aliquota maggiorata è applicata solo agli immobili non dichiarati esenti da espressa disposizione normativa e rientranti nelle fattispecie previste dal comma 754, ovvero immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 L. 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 04/06/2020;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul “*Portale del federalismo fiscale*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Gestione Risorse Rag. Narriman Moretti, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI STABILIRE**, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul “*Portale del federalismo fiscale*”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- 2) **DI CONFERMARE** per l'anno 2025 l'applicazione della maggiorazione di cui al comma 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella stessa misura applicata per l'anno 2020, ovvero lo 0,8 per mille, agli immobili non dichiarati esenti da espressa disposizione normativa e rientranti nelle fattispecie previste dal comma 754;
- 3) **DI STABILIRE** che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 4) **DI STABILIRE** che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 5) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 6) **DI TRASMETTERE** il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Successivamente,

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27/12/2024

Il Sindaco
TACCOLINI CLAUDIA

Il Segretario Comunale
TIRABOSCHI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno 27/12/2024

perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li 27/12/2024

Il Segretario Comunale
TIRABOSCHI ANDREA